
avvocato **Giorgio Zeoli**

Patrocinio innanzi alla CASSAZIONE ed altre Giurisdizioni Superiori - albo speciale degli avvocati cassazionisti

3 , via Giuseppe Mogavero , 84129 Salerno
 Tel. 089/711064 e cell. 333/2176886 P.IVA 04609240652 CF ZLEGRG78P07H703J
 E - Mail : giorgiozeoli@virgilio.it giorgiozeoli@pec.it

TRIBUNALE DI NOVARA

SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art. 700 cpc e

richiesta ex art. 151 cpc

Nell'interesse di :

- **DI MARTINO TIZIANO**

(c.f. DMRTZN80S17C361Q) nato il 17/11/1980 a Cava de' Tirreni (SA) e ivi residente alla via G.Pellegrino n°44 , rappresentato e difeso dall' Avv.to Giorgio Zeoli (cod. fisc. ZLEGRG78P07H703J) del foro di Salerno , elettivamente domiciliato ai fini della presente procedura presso il suo studio legale alla via G. Mogavero n° 3 , 84129 Salerno in virtù di procura speciale rilasciata con atto congiunto al presente atto, su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 83, III° comma, c.p.c., che dichiarano di voler ricever le ulteriori comunicazioni e gli avvisi relativi al processo al numero di fax 089/711064 o all'indirizzo di posta elettronica: giorgiozeoli@pec.it;

Contro :

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE**, in persona del Ministro pro tempore, con sede in Corso Vittorio Emanuele, 70 – 10121 Torino (c.f.97613140017) PEC: drpi@postacert.istruzione.it,
- **AMBITO TERRITORIALE DI NOVARA – UFFICIO VII** , in persona del Ministro pro tempore, con sede in Via Greppi , 7- 28100 Novara (c.f. 80014360038) PEC: uspno@postacert.istruzione.it rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino (c.f. 800101970012), con sede alla via Arsenale n° 21 - 10121 Torino pec torino@mailcert.avvocaturastato.it; ads.to@mailcert.avvocaturastato.it
- **ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “BOTTACCHI”**,
C.F.: 94068580037 - in persona del Dirigente Scolastico , con sede alla via Juvarra n. 7/A – 28100 Novara , pec: noic83100g@pec.istruzione.it rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, (c.f. 800101970012) , con



sede alla via Arsenale n° 21 - 10121 Torino pec
torino@mailcert.avvocaturastato.it; ads.to@mailcert.avvocaturastato.it;

- **ISTITUTO COMPRENSIVO “FRANCESCO TADINI”,**
C.F.: 80011320035- in persona del Dirigente Scolastico , con sede alla via Marè n.36 – 28062 Cameri (NO), pec: noic81000e@pec.istruzione.it rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, (c.f. 800101970012) , con sede alla via Arsenale n° 21 - 10121 Torino pec torino@mailcert.avvocaturastato.it; ads.to@mailcert.avvocaturastato.it;
- **ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CT “BELLINI”,**
C.F.: 94062750032 - in persona del Dirigente Scolastico , con sede alla via Vallauri n.4 – 28100 Novara , pec: noic823001@pec.istruzione.it rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, (c.f. 800101970012) , con sede alla via Arsenale n° 21 - 10121 Torino pec torino@mailcert.avvocaturastato.it; ads.to@mailcert.avvocaturastato.it;
- **nonché**
eventualmente, nei confronti di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie di istituto di terza fascia ATA, dell’USR Piemonte, AT di Novara , in cui il ricorrente risulta inserito , valide per il triennio 2021 – 2024, i quali subirebbero un pregiudizio dall’accoglimento del presente ricorso ;

* * * * *

oggetto : decreto di rideterminazione del punteggio di cui ai provv. prot. n. 1091/U del 2/03/2021 (Bottacchi) e ss. provv. privo di protocollo (Tadini) e del Decr. 1667/A7 del 3.3.2020 (Bellini) – parziale illegittimità – riconoscimento in fatto e in diritto del servizio – dichiarazione inesatta

1. il ricorrente risultava destinatario di contratto di lavoro prot. 3477 del 9.11.2020 in qualità di collaboratore scolastico a far tempo dal 5/11/2020 sino al 9/11/2020 per nr.36 ore settimanali presso la scuola “Bottacchi” di Novara; doc. 1;
2. il ricorrente risultava destinatario di contratto di lavoro prot.4114 del 10.11.2020 in qualità di collaboratore scolastico a far tempo dal 10/11/2020 sino all’11/06/2021 per nr.18 ore settimanali presso la scuola “Tadini” di Cameri (Novara); doc. 2
3. il ricorrente risultava destinatario di contratto di lavoro prot. 6228 del 13.11.2020 in qualità di collaboratore scolastico a far tempo dal 13/11/2020 sino all’11/06/2021 per nr.18 ore settimanali presso la scuola “Bellini” di Novara; doc. 3
4. la Scuola capofila (Bottacchi) della domanda di inserimento nella graduatoria di terza fascia per il personale Ata 2017 – 2021 in data 2/03/2021 trasmetteva al sig. Di Martino e alle altre nr. 30 scuola decreto nr. 1019/u del 2.03.2021 di rideterminazione del punteggio sino a



punti 8,80 (anzichè 8,90) , con riconoscimento in fatto, ma non in diritto del servizio reso presso la scuola dal 5/1/2020 al 9/11/2020; doc. 4

5. che parimenti le scuole Tadini e Bellini , titolari del rapporto in essere ciascuna per nr. 18 ore settimanali , provvedevano alla trasmissione di decr. 1667/A7 -1 datato 3/03/2021 di rideterminazione del punteggio ed alla risoluzione del rapporto/i in essere al 2.03.2021, con riconoscimento in fatto, ma non in diritto del servizio reso presso la/e scuole dal 10/11/2020 sino al 2/03/2021. Doc. 5, 6,
6. la svalutazione del punteggio in graduatoria da 8,80 anziché 8,90 è frutto dell'erronea indicazione in sede di domanda del voto di diploma trascritto per 83/100 in luogo di 82/100 per un errore di battitura, tra l'altro, attribuibile all'intermediario (cfr sindacato), che ha trasmesso telematicamente la domanda; doc. 7 , 8 e 9

**** * ** Sul fumus boni iuris**

7. Quanto fumus boni iuris, in punto di diritto, pur volendo far acquiescenza alla disposta risoluzione contrattuale, il decreto/i è/sono viziati da parziale illegittimità nella parte in cui si afferma che *“il servizio svolto è riconosciuto in fatto , ma non in diritto”* e come tale assume irrilevanza ai fini del punteggio e non potrà essere considerato in futuro ai fini dell'aggiornamento delle graduatorie d'istituto per il triennio 2021 -2024 per il personale Ata” .
8. L'art. 7.7 del D.M. 640/2017 dispone: *“ Conseguentemente alle determinazioni di cui al comma precedente ...l'eventuale servizio prestato dall'aspirante in assenza del titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo e/o ai profili richiesti o sulla base di dichiarazioni mendaci, ... sarà, con apposito provvedimento emesso dal Dirigente scolastico già individuato al precedente comma 5, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che allo stesso non deve essere attribuito alcun punteggio"*doc. 10
9. **Il dettato normativo è estremamente chiaro nel prevedere la qualificazione di solo fatto, esclusivamente del servizio prestato in mancanza del titolo di accesso alle graduatorie del profilo o conseguito in virtù di dichiarazioni false. Il medesimo effetto è invece escluso allorché, come nel caso in esame, l'istituzione scolastica avesse constatato che trattasi non di mendacio , ma di dichiarazione inesatta .**
10. **Sul punto si richiama univoca giurisprudenza di merito che statuisce che: << rileva che mendacio o falso si riferiscono a comportamenti dolosi ; nel loro significato semantico primario tali espressioni non possono essere riferite a dichiarazioni solo oggettivamente inesatte>> trib.bologna sent. 358/2019 (doc.11)**



11. Orbene, nel caso di specie, il ricorrente possedeva e possiede il diploma utile all'inserimento in graduatoria quindi non si verte nel caso di specie in assenza del titolo (doc. 12) , né può ricondursi il caso di specie ad un comportamento doloso del ricorrente, ma ad una dichiarazione oggettivamente inesatta
12. Posto quanto sopra , pur volendo far acquiescenza alla risoluzione del contratto, ingiusta si rivela la pena accessoria del mancato riconoscimento del servizio ai fini giuridici, atteso che il caso di specie è riconducibile non a un falso o mendacio , ma ad un'erroneità dichiarativa che non rientra tra le ipotesi sanzionatorie contenute nell'art. 7.7 del decr. 640/17.

**** Sul periculum in mora*

Quanto al periculum in mora, esso sussiste in ragione dell'avvenuta pubblicazione delle graduatorieutile per l'avvio del nuovo anno scolastico a partire dal settembre 2021”.

Il perdurare dell'illegittimo provvedimento di rettifica del punteggio impedisce al ricorrente il corretto reinserimento in graduatoria, con minori possibilità di lavoro a partire da settembre 2021 .

Il ricorrente cerca da diversi anni una stabilità di impiego avendo una figlia di nove anni affetta da diabete e portatrice di legge 104/92. (doc. 13)

Sia il ricorrente che la moglie vivono nella precarietà di contratti in part – time (cfr c2 storici) doc. 14,15

Il mancato computo anche in diritto del servizio reso presso la/e scuola/e resistente, cagiona chiaramente un danno ingiusto meritevole di ristoro, che potrebbe essere leso nelle more della durata di un giudizio ordinario.

La giurisprudenza più volte si è occupata di vicende simili , affermando *il diritto soggettivo del collaboratore scolastico al corretto inserimento nelle graduatorie provinciali delle istituzioni scolastiche* . Tal illegittimo comportamento della PA afferma il giudice determina , in tal casi, grave danno da perdita di chance, intesa quale lesione attuale all'integrità del patrimonio connessa alla valutazione della probabilità perduta di conseguire l'utilità attesa ovvero **un lavoro** in una qualsivoglia sede di servizio di cui al modello di domanda (D1) delle 30 scuole di Novara e provincia.

Nel caso di specie è di tutta evidenza che l'attribuzione di maggior punteggio derivante dal riconoscimento del servizio espletato dal 5/11/2020 sino al 2/03/2021 , potrebbe significare, necessariamente, maggiori sbocchi professionali in ordine all'accesso ad incarichi di supplenza.

Trattasi di una lesione di un bene giuridico non patrimoniale che il provv. d'urgenza del Magistrato può sanare ponendo fine allo stato di precarietà e incertezza occupazionale, con possibilità di inserimento al lavoro e in graduatoria nel giusto posto per ottenere un incarico temporaneo o annuale.



*** **

Pertanto, la fondatezza dell'esistenza del diritto vantato dal ricorrente (fumus boni iuris) e la sussistenza di un pericolo imminente e irreparabile (periculum in mora), giustificano la richiesta di tutela cautelare, dal momento che il definitivo provvedimento giurisdizionale, tardivamente emanato, si rileverebbe <<inutiliter data >> a causa del fatto che il diritto soggettivo de quo sarebbe già lesa nelle more del giudizio ordinario. *

P.Q.M.

il ricorrente, come in epigrafe domiciliato e difeso, ricorre all'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale di Novara, affinché, - previa fissazione d'udienza per la comparizione delle parti per la discussione dell'istanza cautelare, con ordinanza ex art. 700 c.p.c. e assegnazione del termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza alle parti resistenti, respinta ogni avversaria istanza, eccezione e deduzione, abbia ad accogliere le seguenti conclusioni

IN VIA CAUTELARE ED IMMEDIATA:

- Disporre la sospensione dell'efficacia e/o parziale illegittimità e/o disapplicazione della nota/provv. prot. n. 1091/U del 2/03/2021 (Bottacchi) e ss. nota/provv. del 3.03.2020 privo di protocollo (Tadini) e del Decr. 1667/A7 del 3.3.2020 (Bellini) nella parte in cui si afferma che *"il servizio svolto è valido in fatto, ma non in diritto, con la conseguenza che allo stesso non può essere attribuito alcun punteggio"*, con conseguente riconoscimento per i motivi di cui al ricorso, del diritto del ricorrente al **riconoscimento in fatto e in diritto del servizio reso a partire dal 5/11/2020 sino al 2/03/2021**, con ogni conseguenza di legge;

- con il favore di diritti, onorari e spese di giudizio, oltre CPA ed IVA ex lege ed oltre alle spese successive occorrente e con distrazione delle spese a favore del difensore antistatario Avv. Giorgio Zeoli ex art. 93 c.p.c.

Nel merito, sin d'ora si rassegnano le seguenti conclusioni:

in via principale, accertarsi e dichiararsi la parziale illegittimità e/o disapplicazione della nota/provv. prot. n. 1091/U del 2/03/2021 (Bottacchi) e ss. nota/provv. del 3.03.2020 privo di protocollo (Tadini) e del Decr. 1667/A7 del 3.3.2020 (Bellini) con riconoscimento in fatto e in diritto del servizio reso a partire dal 5/11/2020 sino al 2/03/2021 con vittoria di spese, onorari ed attribuzioni.

IN VIA ISTRUTTORIA: - ordinare al Miur l'esibizione dell'eventuale documentazione ritenuta necessaria per la definizione della controversia.

Dichiarazione ex art. 14 c. 2 D.P.R. n. 115/2002

Ai sensi del D.P.R. 115/2002 si dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminato. Trattandosi di crediti di lavoro, il ricorrente, come da dichiarazione che si produce, dichiara di essere titolare di un reddito imponibile ai fini IRPEF inferiore a tre volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli artt. 76 c. 1 e 3, e 77 D.P.R. 115/2002, con conseguente esenzione dal pagamento unificato.



Si producono: i documenti di cui al foliaro.

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 CPC

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti i candidati già inseriti nella vigente graduatoria di istituto di terza fascia ATA, dell'USR Piemonte, AT di Novara , in cui il ricorrente risulta inserito, valide per gli anni 2021/20214, si rende necessario notificare agli stessi il ricorso e l'emanando decreto di fissazione di udienza.

Tuttavia, sorgono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati.

Rilevato che la notifica dei ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di collaboratori scolastici al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per gli istanti di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 cpc, di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito ufficiale del Ministero dell'Università e della Ricerca, <http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/home>; ritenuto quanto sopra, la presente difesa fa istanza affinché l'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale di Novara , valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 cpc, voglia autorizzare la notifica del presente ricorso:

- quanto al MIUR – USR Piemonte – AT Cuneo mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Competenza;

- quanto ai controinteressati: disporre che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione udienza sia pubblicato sul sito ufficiale del Ministero dell'Università e della Ricerca, <http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/home>

Con osservanza ,

Salerno – Novara , lì 29/09/2021

Avv. Giorgio Zeoli



